

affiorare gli interessi e orientandole verso la ricerca di accordi reciprocamente soddisfacenti, applicando le norme di diritto e le norme e gli usi dell'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

Il Conciliatore ricorda che la partecipazione al procedimento conciliativo in nessun caso comporta rinuncia alle rispettive posizioni ovvero abdicazione alle proprie argomentazioni.

Il Conciliatore invita pertanto le parti, nello spirito autocompositivo della procedura, a ricercare una definizione della controversia, assicurando loro che in questa sede hanno un'equa opportunità di esprimere la loro visione del disaccordo e di ascoltarsi reciprocamente.

Il Conciliatore invita quindi le parti ad esprimere le proprie posizioni.

Preliminarmente la parte istante, con il consenso del Conciliatore e della controparte, deposita delle note illustrative, che scambia.

L'Avv. Longo illustra le note depositate nel principio del contraddittorio, specificando che auspica di pervenire alla soluzione della controversia nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

Il rappresentante della Federazione Italiana Giuoco Calcio apprezza il proposito manifestato dalla parte istante di addivenire alla soluzione della controversia nell'ambito dei rimedi previsti dall'ordinamento sportivo ed illustra la propria posizione nel rispetto del principio del contraddittorio.

Preso atto della proposta conciliativa avanzata dai rappresentanti della parte istante, dichiara di non poter aderire, allo stato, alla proposta nei termini prospettati anche in ragione della pendenza del procedimento arbitrale già avviato dalla S.S. Lazio SpA.

Il Conciliatore invita il rappresentante della Federazione Italiana Giuoco Calcio, considerato anche che il Dott. Lotito ha voluto iniziare oggi una serie di incontri che vedranno impegnati altri tesserati, a mostrare il vero intendimento di questa vicenda nel tentativo di trovare una comunanza che non sia eccessivamente penalizzante per tutti.

Il rappresentante della Federazione Italiana Giuoco Calcio conferma che, allo stato, non è possibile aderire alla proposta conciliativa.

Il Dott. Lotito prende atto della posizione federale, nell'auspicio che in sede arbitrale emerga la sua totale estraneità ai comportamenti lesivi contestategli che, a suo modo di vedere, non violano alcun norma sportiva.

Il Conciliatore, sentite le parti, dichiara concluso il procedimento per mancato accordo.

Il verbale è stato riletto, confermato e sottoscritto.

Roma, 5 settembre 2006

PARTE ISTANTE

F.to Claudio Lotito

F.to Gian Michele Gentile

F.to Ugo Longo

F.to Fabio Viglione

F.to Felice Pulici

CONTROPARTE

F.to Mario Gallavotti

IL CONCILIATORE

F.to Tommaso Edoardo Frosini

Il presente verbale è stato protocollato nel Registro dell'Ufficio di Segreteria della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport in data 5 settembre 2006 al numero 1304.